

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/68 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2021

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri*[notificata con il numero C(2021) 482]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari ⁽¹⁾, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 63, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione ⁽⁴⁾ è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività situate in alcuni Stati membri e a seguito dell'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte di tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza, istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE dagli Stati membri elencati nell'allegato di detta decisione di esecuzione, comprendano almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza in tale allegato.
- (3) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/40 della Commissione ⁽⁵⁾ a seguito della comparsa di ulteriori focolai di HPAI del sottotipo H5N8 nel pollame o in altri volatili in cattività in Francia, Germania, Lituania, Polonia e Regno Unito (Irlanda del Nord), di cui era necessario tenere conto in tale allegato.
- (4) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/40 la Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nei distretti di Cloppenburg, Oldenburg, Cuxhaven e Rostock.
- (5) Inoltre la Polonia ha notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nelle regioni della Cuiavia-Pomerania e della Pomerania occidentale.
- (6) In aggiunta, anche la Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nei dipartimenti di Gers, delle Landes, di Lot e Garonna, dei Pirenei Atlantici e degli Alti Pirenei.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 144).⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/40 della Commissione, del 18 gennaio 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 16 del 19.1.2021, pag. 30).